

Codice A1419A

D.D. 2 dicembre 2021, n. 1967

"FONDAZIONE OPERA PIA LORENZO CAVALLI - ONLUS", con sede in Carmagnola (TO). Presa d'atto modifica dello Statuto.



ATTO DD 1967/A1419A/2021

DEL 02/12/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: "FONDAZIONE OPERA PIA LORENZO CAVALLI - ONLUS", con sede in Carmagnola (TO). Presa d'atto modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota del 20.01.2021 acquisita al prot. n. 6443 del 21.01.2021, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della "FONDAZIONE OPERA PIA LORENZO CAVALLI - ONLUS", C.F. 84501810018, con sede in Carmagnola (TO), Via Lorenzo Cavalli, 6;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 26.07.2005 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 629;

la "FONDAZIONE OPERA PIA LORENZO CAVALLI - ONLUS" ha deliberato l'approvazione di un nuovo testo dello Statuto, al fine di adeguarlo al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, come da atto a rogito della Dott.ssa Renata Pini, notaio in Carmagnola, rep. n. 117735 del 26.10.2020, registrato presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Torino I in data 03.11.2020 al n. 43746;

considerato che, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, fino all'operatività del Registro Unico del Terzo Settore continueranno ad applicarsi le norme previgenti;

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

preso atto che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, la

denominazione della Fondazione sarà integrata dall'acronimo "ETS";

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

Di prendere atto del nuovo Statuto della "FONDAZIONE OPERA PIA LORENZO CAVALLI - ONLUS", con sede in Carmagnola (TO), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

di iscrivere al n. 629 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione della Fondazione sarà integrata dall'acronimo "ETS".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. [statuto_opera_pia_l._cavalli.pdf](#)

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Art. 1 - ORIGINI DELLA FONDAZIONE

L'Opera Pia Lorenzo Cavalli, Istituto di Assistenza e Beneficenza per la gioventù, con sede in Carmagnola, risulta dalla fusione o assorbimento dei seguenti Enti, previa trasformazione del fine:

a) Ospizio di Carità, fondato in Carmagnola dall'illustre cittadino Avvocato Lorenzo Cavalli, a cui egli donava il proprio palazzo per farne sede dell'Istituto e i propri beni per provvedere alle necessità dell'ente, aumentati in seguito dai lasciti cospicui dei signori: Angelo Cajre, Arciprete Serra, Margherita Cattaneo, Contessa Elodia Barbaroux, Ferrero Maria in Scaramazza, famiglia Rondani e altri benefattori. L'Ospizio di Carità venne eretto Ente Morale con Regie Patenti di Re Vittorio Amedeo in data 28/08/1787;

b) Opera "Mendicità Istruita", fondata in Carmagnola nel 1841 ed eretta in Ente Morale con sovrana approvazione del 17/3/1842, per impartire l'istruzione elementare alle fanciulle povere di Carmagnola, fusa nell'Opera Pia Cavalli con D.P.R. 24/01/1972 n. 78.

c) Scuola Famiglia tipografica "Rondani", fondata in

Carmagnola dal dott. Vincenzo Rondani, per l'insegnamento ai giovani carmagnolesi, particolarmente dotati, dell'arte tipografica, per il mantenimento in Carmagnola della storica Tipografia detta "Scolastica", in funzione ininterrotta dal 1497 con l'annesso Museo Tipografico. Tale Istituzione fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto 4/7/1935 di S.A.R. Vittorio Emanuele III di Savoia e fusa con l'Opera Pia Cavalli con il già citato D.P.R. 24/01/1972 n. 78.

d) Opera Pia "Istituto della Provvidenza" - istituto di assistenza e beneficenza per la gioventù femminile - fondata nel 1776 dalla sig.na Domenica Maria Tuninetti, riconosciuta come ente morale con regie patenti 21/02/1826 dal Re Carlo Felice e dichiarata estinta con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 16/06/1995 n. 216.47184, attribuendo patrimonio e fini all'Opera Pia Cavalli.

La denominazione della fondazione è "FONDAZIONE OPERA PIA CAVALLI - ETS".

Art. 2 - SEDE

La Fondazione Opera Pia Lorenzo Cavalli - E.T.S. (già O.N.L.U.S.) ha sede legale in Carmagnola, Via Avv. Cavalli 6. Potranno essere inoltre, nei modi di legge, istituite o soppresse sedi secondarie in altri Comuni della Regione.

Art. 3 - OGGETTO E SCOPO

La Fondazione Opera Pia Lorenzo Cavalli - E.T.S. (già O.N.L.U.S.) non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente

scopi civici, solidaristici e di utilità sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, esercitando in via esclusiva o prevalente le seguenti attività d'interesse generale:

- interventi e servizi sociali ex art. 1, co. 1 e 2, L. n. 328/2000, e successive modificazioni;
- le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- la formazione extra-scolastica, avente finalità sociali;
- i servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone;
- alloggio sociale;
- la beneficenza, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- le attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 D.lgs 117/17 se consentite dall'atto costitutivo o lo statuto e secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'intero patrimonio della Fondazione, gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse.

Alla Fondazione è vietato di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione o nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli scopi della fondazione, in conformità alle sue finalità originali, sono perseguiti mediante azioni di:

1) Assistenza indirizzata verso minori e non, che si trovino in difficoltà per disabilità fisica o mentale o per altre forme di disagio personale o familiare e altre attività assistenziali che si riterranno compatibili;

2) Gestione del museo arte tipografica "Rondani", attività editoriali e tipografiche, eventuali altre attività culturali;

3) Assistenza indirizzata verso gli anziani, in particolare realizzazione e gestione di strutture abitative dotate delle caratteristiche e dei servizi idonei ad assicurare agli anziani le migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista morale sia dal punto di vista materiale.

Inoltre, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e idoneità dei locali:

4) La erogazione di sussidi per l'assistenza e per

l'avviamento di ragazzi meritevoli in condizione di bisogno,
secondo norme da precisare in apposito regolamento;

5) Apertura di una scuola materna o doposcuola;

6) Promozione e realizzazione di progetti di inclusione sociale, tramite l'acquisizione, il recupero e la valorizzazione di competenze e il sostegno ai fini di inserimento lavorativo rivolte a persone in condizioni di difficoltà o svantaggio.

La gestione dei vari rami potrà essere diretta o indiretta, tramite Enti o Associazioni che offrano sicura garanzia di buona conduzione, nel rispetto delle finalità e indirizzi propri della fondazione.

La Fondazione potrà esercitare, inoltre, attività diverse da quelle di interesse generale sopra riportate, a condizione che siano secondarie e strumentali ad esse e che l'esercizio avvenga nei limiti e secondo i criteri definiti dall'apposito decreto interministeriale previsto dall'art. 6 del D.lgs 117/2017.

Tali attività diverse verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione che avrà l'obbligo di attestarne la secondarietà e strumentalità nel bilancio della Fondazione.

Art. 4 - PATRIMONIO E ENTRATE DELLA FONDAZIONE

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la fondazione dispone di un patrimonio costituito dai seguenti beni immobiliari:

- patrimonio costituito dagli immobili in cui viene svolta l'attività istituzionale della fondazione quali risultanti dal documento che qui si allega sub "A", previa verifica e vidimazione ai sensi di legge, dispensatamene la lettura

- beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari quali risultanti dal documento come sopra allegato sub "A"

- beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti e privati, o da persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Art. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente.
3. Il Vicepresidente.

Art. 6 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La Fondazione Opera Pia Lorenzo Cavalli - E.T.S. (già O.N.L.U.S.) è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto di cinque membri, compreso il Presidente.

E' membro di diritto l'Arciprete della Chiesa Collegiata di Carmagnola.

Gli altri quattro membri saranno nominati:

- uno nominato all'interno dell'Unità Pastorale dai Parroci di Carmagnola;
- tre dal Sindaco del Comune di Carmagnola, scelti tra persone probe e oneste, residenti o in servizio in Carmagnola e in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consiglieri comunali.

I membri non devono essere né amministratori né dipendenti del Comune di Carmagnola.

Ai membri non spettano indennità di carica o gettoni di presenza, ma solo il rimborso spese per missioni compiute fuori sede nell'esclusivo interesse della fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione dureranno in carica cinque anni e possono essere riconfermati consecutivamente per un ulteriore mandato.

Di norma, le designazioni devono avvenire entro il mese di ottobre, in modo che il nuovo Consiglio possa entrare in carica al primo gennaio dell'anno successivo.

I membri elettivi che, senza giustificato motivo, non

intervengono a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica, con delibera dal Consiglio stesso.

Il Consiglio, nella sua prima seduta, nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere; provvede altresì alla nomina del Segretario, a norma dello art.10

In caso di assenza contemporanea del Presidente e Vice Presidente, ne farà le veci il membro di maggior anzianità di nomina nel Consiglio, a pari anzianità di appartenenza, il più anziano di età.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno due volte l'anno e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente almeno cinque giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività della

fondazione;

- approva il bilancio preventivo annuale quale strumento operativo per il raggiungimento degli indirizzi generali, entro il mese di ottobre e il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) aprile;

- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della fondazione;

- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti di beni mobili del valore superiore ai 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) euro;

- delibera le modifiche dello Statuto; con la presenza e con il voto favorevole di almeno 3 membri;

- delibera l'estinzione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di tutti i consiglieri nominati;

- delibera le alienazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare, con la presenza di almeno tre dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo Statuto richiede maggioranze qualificate.

Per la validità delle adunanze non verrà computato chi abbia interesse personale per gli argomenti in trattazione.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini

istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti.

Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione può sfiduciare a maggioranza qualificata di 4 (quattro) consiglieri il Presidente, il Vice Presidente, e procedere immediatamente alle nuove nomine.

In caso di dimissioni o sfiducia da parte del Consiglio di Amministrazione tale nomina deve essere effettuata dall'organo che a suo tempo aveva proceduto alla nomina stessa.

I membri sostitutivi, nominati nel corso del quinquennio, scadono in ogni caso insieme con gli altri membri.

Art. 7 - VERBALE RIUNIONI

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale originale sarà munito del timbro della fondazione e custodito presso la sede della fondazione stessa, salvo che detto verbale sia redatto con atto notarile. Tutti i

Consiglieri di Amministrazione hanno il diritto di prendere visione, in qualsiasi momento, dei libri sociali.

Art. 8 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della fondazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente della fondazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, la gestione, tramite economato, delle piccole spese necessarie entro i limiti fissati da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione; dispone dei mezzi di pagamento, congiuntamente ad un altro consigliere; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente o comunque entro trenta giorni convocare il Consiglio per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di idonee

relazioni.

Art. 9 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 10 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma unitamente al Presidente; collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Il Segretario, eventualmente, potrà essere nominato anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 bis - IL TESORIERE

Cura gli adempimenti contabili e gestisce le attività di tesoreria della Fondazione

Art. 11 - REVISORE

Il Consiglio di Amministrazione, dovrà nominare un organo di controllo, anche monocratico, al quale si applica l'art. 2399 del codice civile, scelto fra i soggetti di cui all'art. 2397 del C.C.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore D.lgs 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Art. 11 bis BILANCIO SOCIALE

Ricorrendo le circostanze previste dall'art. 14 comma 1 del D.lgs 117/2017 la Fondazione depositerà presso il R.U.N.T.S. -quando costituito- e pubblicherà nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo le linee-guida adottate

con decreto del MLPS. Inoltre, in ogni caso, provvederà ad adempiere alle prescrizioni dell'art. 14 comma 2 D.Lgs 117/2017.

Art. 12 - SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto previo parere dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 2 del D.lgs 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore che abbiano fini analoghi o similari e che agiscano nel campo dei servizi sociali o che perseguano comunque fini di pubblica utilità, secondo le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole facendosi espresso riferimento alla normativa contenuta nel d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 14 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del D.lgs 117/2017 e s.m.i., alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.

Art 15 - Norme transitorie

L'art. 6 - Consiglio di Amministrazione, in relazione al
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
troverà attuazione ed entrerà in vigore decorsi 60 giorni di
calendario dalla trasmissione del nuovo Statuto alla
competente Funzione Regionale di gestione delle persone
giuridiche.